



COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 17.06.2024

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art.1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello Statuto ed in relazione al disposto dell'art. 7 del T.U. 267/2000, sull'ordinamento delle autonomie locali.

Art.2 – Luogo delle adunanze consiliari.

1. Il Consiglio Comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala della "Villa Diana" sita in via Regina Margherita, 1.
2. Il Sindaco, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza con bando pubblico e/o possibilmente mediante manifesti.
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del Comune.
4. All'esterno del luogo di riunione dovrà essere esposta la bandiera nazionale così come prescrive l'art. 2, comma 2, lettera c), del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

Art.3 – Funzioni rappresentative.

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale, nonché a quelle cui l'Amministrazione Comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione Consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
3. La delegazione viene costituita dal Sindaco, sentiti i Capigruppo.

CAPO II GRUPPI CONSILIARI COMMISSIONI CONSILIARI-RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art.4 – Costituzione dei gruppi Consiliari.

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve farne comunicazione scritta al Sindaco.

2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri.
3. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo Consigliere o nel caso un Consigliere dichiari di rappresentare un partito o un movimento politico, a questo sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I singoli gruppi comunicano, per iscritto, al Sindaco, il nome del proprio capogruppo, di norma entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo eletto. I gruppi eventualmente costituiti successivamente all'insediamento comunicano il nome del capogruppo contestualmente alla comunicazione della costituzione del gruppo medesimo.

Art.4 bis– La conferenza dei Capi Gruppo.

1. La conferenza dei Capi Gruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta egli lo ritenga utile o qualora a chiederlo è la metà più uno dei Capi Gruppo, per esaminare ed eventualmente regolare lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale.
2. La conferenza dei Capi Gruppo è presieduta dal Sindaco e ha carattere consultivo.
3. La conferenza dei Capi Gruppo è valida qualunque sia il numero dei presenti.
4. Esprime pareri su argomenti ad essa sottoposti dal Sindaco e dai Gruppi Consiliari.

Art.5 – Commissioni consiliari.

1. Il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:
 - Consultive permanenti;
 - Consultive straordinarie di studio;
 - Di inchiesta.
2. I Consiglieri Comunali possono assistere alle riunioni delle commissioni pur non essendone componenti.

Art.6 – Costituzione di Commissioni speciali.

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
3. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
5. La Commissione insediata dal Sindaco provvede alla nomina. Al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del presidente.
6. Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato risponde, entro 20 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.

Art.7 – Nomina e designazione di Consiglieri Comunali e di rappresentanti del Comune.

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'art. 50, commi 8 e 9 del T.U. 267/2000.

CAPO III DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

Art.8 – Diritto di informazione e accesso agli atti amministrativi.

1. I Consiglieri Comunali hanno il diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti nonché di ottenere tutte le notizie ed informazioni in possesso dell'Amministrazione utili all'esercizio del mandato, di norma entro tre giorni dalla richiesta.

Art.9 – Diritti di iniziativa dei Consiglieri.

1. I Consiglieri Comunali possono, proporre la discussione di argomenti secondo le modalità previste dall'art. 30 T.U. 267/2000.
2. I Consiglieri possono presentare mozioni ed interpellanze su argomenti che concernono l'attività politica ed amministrativa del Comune, la vita culturale, politica, economica sociale e civile del Comune.
3. Ogni Consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni.
4. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose.
5. Ai sensi dell'art. 43, comma 3 del T.U. 267/2000 ogni Consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.

Art.10 – Mozioni.

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto ad eccitare od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione Comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta Comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta Consiliare. Qualora, al momento della presentazione della mozione il Consiglio Comunale sia già convocato, la stessa va posta all'ordine del giorno della seduta successiva. Questa deve aver luogo entro 20 giorni quando sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune e contenga la domanda di convocazione del Consiglio.
3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 5 minuti per la replica.

Art.11 – Interrogazioni.

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o a un Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendono adottare in relazione all'oggetto medesimo ovvero per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o degli Assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
3. Il Consigliere che intenda rivolgere un'interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogazione chieda risposta scritta.
4. Il Sindaco accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo
5. contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:
 - a) se deve essere data risposta scritta, che l'Ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;
 - b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio;

- c) se l'interrogante è assente si intende che ha rinunciato all'interrogazione.
6. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile, il Sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego.
7. L'interrogazione può essere trasformata in mozione su richiesta di tutti i Consiglieri interroganti. In tal caso la mozione dovrà essere discussa dal Consiglio entro trenta giorni.
8. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:
 - a) L'interrogante illustra l'interrogazione;
 - b) Il Sindaco o Assessore rispondono;
 - c) L'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;
 - d) Ciascun intervento non deve superare i dieci minuti di tempo.

Art.12 – Mozioni ed Interrogazioni. Discussione congiunta.

1. Quando su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interrogazioni, il Sindaco dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interroganti sono iscritti nella discussione congiunta, subito dopo i proponenti della mozione.
2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo ivi previsti, fissati dal Sindaco, eventualmente sentiti i capigruppo consiliari.

CAPO IV CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO – ORDINE DEL GIORNO.

Art.13 – Convocazione del Consiglio Comunale.

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco.
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - l'organo cui si deve l'iniziativa,
 - il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
 - il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
 - l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.
3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà recapitato ai soli Consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art.14 – Distinzione delle sedute – Definizioni.

1. Ai fini del presente Regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie – straordinarie – urgenti – di prima convocazione – di seconda convocazione – pubbliche e segrete.

2. Sedute ordinarie – Sedute straordinarie: Sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il Bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il conto consuntivo. Sono straordinarie tutte le altre.
3. Sedute urgenti: sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il Sindaco, nell'avviso di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.
4. Sedute di prima e di seconda convocazione: Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno 4 Consiglieri. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di due e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.
5. Sedute pubbliche e segrete: di norma le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Sindaco invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito a votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti della capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo aver esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Sindaco prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

Art.15 – Proposte di iscrizione all'ordine del giorno.

1. Le proposte da trattare in Consiglio possono, in qualunque momento, essere avanzate per iscritto anche da un singolo Consigliere, ma possono essere non accolte dal Sindaco quando non sia ritenuto necessario. Il Sindaco deve comunicare i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.
2. Il Consigliere proponente, può nella prima seduta consiliare, chiedere che il Consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

Art.16 – Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione – Modalità e termini.

1. L'avviso di convocazione deve essere recapitato, all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal Consigliere all'Ufficio di Segreteria o messo a disposizione dal Comune:
 - a) per le convocazioni ordinarie: cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione;
 - b) per le convocazioni straordinarie: tre giorni prima di quello stabilito per la riunione;Dal computo sono esclusi i giorni festivi. Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi, l'avviso è recapitato almeno 24 ore prima dell'ora stabilita dalla riunione.
2. Per la prima seduta, o per i Consiglieri surroganti, la prima convocazione è recapitata mediante notificazione a mezzo del messo comunale o con raccomandata con ricevuta di ritorno alla residenza anagrafica del Consigliere e/o all'eventuale domicilio designato.
3. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.

4. Contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione, le proposte iscritte all'ordine del giorno sono rese disponibili ai Consiglieri in formato digitale.
5. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'Albo pretorio.
6. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità, il Sindaco potrà disporre la diffusione dell'avviso di convocazione mediante i canali istituzionali.
7. Il difetto nella convocazione nei termini rende nulla l'adunanza e le delibere eventualmente adottate.

Art.17 – Ordine del giorno.

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio ed è compilato dal Sindaco, di concerto con la Giunta, in modo che i Consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.
2. Quando motivi di urgenza o di opportunità lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro del Consiglio e con l'assenso della Maggioranza dei Consiglieri.
3. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei Consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini degli articoli precedenti.

Art.18 – Deposito degli atti per la consultazione.

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti nell'ordine del giorno, completati dai pareri di cui all'art. 44 ed eventualmente 151 del T.U. 267/2000, corredati di tutti i documenti necessari, sono depositati nell'Ufficio di Segreteria entro i termini prescritti per il recapito degli avvisi di convocazione ai Consiglieri.
2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'Ufficio richiamati o citati negli atti depositati e nei relativi allegati.
3. All'inizio dell'adunanza gli atti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni Consigliere, può consultarli.

CAPO V PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art.19 – Disciplina delle adunanze.

1. I poteri necessari per il mantenimento dell'ordine nella sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Sindaco.
2. Il Sindaco ha la facoltà di sospendere o di sciogliere, in qualsiasi momento, e per giustificati motivi la seduta, facendo ciò risultare, dal processo verbale.
3. Il Sindaco, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare alla Polizia Locale, di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Sindaco ha facoltà di ordinare che sia sgomberata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Sindaco e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

6. Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare fosse incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, la presidenza viene assunta dal Vice Sindaco.
7. Qualora manchi il Vice Sindaco, la presidenza spetta all'Assessore più anziano di età. In mancanza di Assessori, la presidenza spetta al Consigliere più anziano di età tra i presenti.

Art.20 – Persone ammesse nella sala delle adunanze – Comportamento del pubblico.

1. Poiché di massima le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, alla Polizia Locale, ed agli inservienti addetti al servizio, potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione a richiesta del Sindaco o di 1/5 dei Consiglieri nel caso essi abbiano richiesto la convocazione del Consiglio Comunale con le modalità dell'art. 13 del presente Regolamento.
3. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta, e per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

Art.21 – Segreteria dell'adunanza.

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto.
3. Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.
4. Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il Sindaco per il regolare andamento dei lavori del Consiglio Comunale.
5. Nel caso in cui il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità previste dalla legge, in relazione all'argomento trattato, le funzioni di Segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un Consigliere Comunale designato dal Sindaco.

Art.22 – Scrutatori – Nomina - Funzioni.

1. Dichiarata aperta la seduta, il Sindaco designa 2 Consiglieri alle funzioni di scrutatori-ricognitori di voti con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio Comunale.
4. Le schede delle votazioni sono immediatamente distrutte.

CAPO VI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO

Art.23 – Dei posti e della durata degli interventi.

1. I Consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Sindaco, sentiti i Capigruppo Consiliari. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto in piedi rivolgendosi al Consiglio.
2. Il Sindaco, Assessore competente o i Consiglieri che hanno chiesto l'inserimento del punto all'ordine del giorno illustrano l'argomento; terminata l'illustrazione i Consiglieri che intendono intervenire debbono farne richiesta al Sindaco.
3. Il Sindaco darà la parola seguendo l'ordine di iscrizione.
4. In linea generale salvo quanto disposto dal successivo art. 32 ultimato il dibattito, prima delle conclusioni, il Sindaco chiede se altri Consiglieri intendano intervenire sull'argomento. I Consiglieri già intervenuti non possono più prendere la parola se non per fatto personale o dichiarazione di voto.
5. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a. I venti minuti per la discussione sulle linee programmatiche presentate dal Sindaco nonché sulla proposta di bilancio e sulla relazione annuale della Giunta. La durata dell'eventuale replica della Giunta, ultimati gli interventi dei Consiglieri, può essere protratta dal Sindaco, sentiti i Capi Gruppo;
 - b. I quindici minuti per la discussione delle altre proposte di deliberazione riguardanti gli atti fondamentali del Consiglio di cui all'art. 42, secondo comma T.U. 267/2000;
 - c. I dieci minuti sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione del Consiglio, ivi compresi gli ordini del giorno.
6. Gli Assessori hanno facoltà d'intervento nel dibattito con le stesse prerogative e limitazioni previste per i Consiglieri.

Art.24 – Ordini dei lavori – Sedute deserte.

1. I lavori del Consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.
2. Se, trascorsa un'ora non sarà raggiunto il numero legale, il Sindaco dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i Consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei Consiglieri assenti giustificati.
3. I Consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Sindaco con le conseguenti determinazioni.
4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il Sindaco può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.
5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i Consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

Art.25 – Inizio dei lavori.

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco illustra le eventuali comunicazioni sui fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire, un Consigliere per ciascun gruppo

Consiliare. Sia le comunicazioni del Sindaco che gli interventi dei Consiglieri, dovranno essere contenuti, singolarmente, in un tempo non superiore a dieci minuti per ogni argomento trattato.

2. Nessun argomento salvo quanto previsto dal presente regolamento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Ogni Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di grave importanza. Sia l'intervento del Consigliere proponente che altri eventuali interventi non possono superare i cinque minuti.

Art.26 – Comportamento dei Consiglieri.

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama.
3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con il voto palese.

Art.27 – Esercizio del mandato elettivo.

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato assente giustificato per un periodo annualmente non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.
3. Le giustificazioni di assenze diverse di cui al comma precedente dovranno essere date per iscritto prima della seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal Capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.
4. Si intendono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal Comune o altri gravi motivi.

Art.28 – Fatto personale.

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Sindaco.
3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del Sindaco non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti su voti del Consiglio, o comunque, discuterli.
6. Gli interventi per fatto personale non possono superare i cinque minuti.

Art.29 – Pregiudiziali e sospensive.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte, può parlare, oltre ad un proponente un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide con votazione palese.

Art.30 – Partecipazione degli Assessori non Consiglieri.

1. Gli eventuali Assessori non Consiglieri di cui all'art. 47 comma 4 del T.U. n. 267/2000, partecipano alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relatori con diritto di intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essere loro recapitato l'avviso di convocazione.
2. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

Art.31 – Chiusura della discussione.

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro Consigliere chieda di parlare, il Sindaco interviene e dichiara chiusa la discussione.
2. Resta salvo, se richiesto da qualsiasi Consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di proposta composta di diversi articoli o parti e quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta. Per tale discussione non può essere concesso un tempo superiore a cinque minuti.
3. Qualora la chiusura della discussione venga proposta da almeno 3 Consiglieri, il Sindaco la pone in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda la parola ai Consiglieri per non oltre cinque minuti ciascuno.
4. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a cinque minuti.
5. La discussione si conclude con la votazione.

Art.32 – Discussione di importanti argomenti di programmazione.

Nella discussione di importanti argomenti di programmazione (Bilancio, regolamenti, Piani ecc...) il Consiglio può decidere di derogare alla durata degli interventi prevista negli articoli precedenti.

Art.33 – Chiusura della seduta – Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Sindaco dichiara sciolta la seduta.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco sospende la seduta.
3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve avere luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Sindaco.

4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre in prima convocazione.

Art.34 – Assemblee Popolari e adunanze aperte.

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedano, il Sindaco indice adunanze popolari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati, Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Assemblee sociali, politiche e sindacali, culturali, interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari adunanze il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni.

CAPO VII DELLE VOTAZIONI

Art.35 – Sistemi di votazione.

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta, o per alzata di mano.
2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la legge, lo Statuto o il Regolamento, espressamente lo prescrivono.
3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo richiedano almeno 3 Consiglieri. Per questa votazione il Sindaco indica il significato del "si" e del "no", il Segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il Presidente proclama l'esito.
5. Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetta a controprova, il Sindaco e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
6. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Sindaco, da uno scrutatore e dal Segretario.

Art.36 – Ordine della discussione e della votazione.

1. La discussione di ciascun argomento procede secondo l'ordine seguente:
 - discussione generale;
 - discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.
2. L'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;

- b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;
 - c) l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;
 - d) gli ordini del giorno intesi a precisare l'atteggiamento del Consiglio riguardo al merito del provvedimento, dando la precedenza a quelli che più si allontanano dal testo del provvedimento medesimo;
 - e) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni o sostituzioni od aggiunte;
 - f) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso e si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 3 Consiglieri;
 - g) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le prescrizioni risultanti rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.
3. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Sindaco per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

Art.37 – Annullamento e rinnovazione della votazione.

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e dispone l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal Sindaco ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione.
In ogni caso la decisione spetta al Sindaco.

Art.38 – Interventi nel corso della valutazione.

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art.39 – Mozioni d'ordine.

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al Sindaco all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più Consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Sindaco. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine i Consiglieri possono parlare per non più di cinque minuti ciascuno.

Art.40 – Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della seduta.

3. Il Sindaco, data lettura dell'ordine del giorno, o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Sindaco consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

Art.41 – Dichiarazioni di voto.

1. Prima della votazione anche segreta, ogni Consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.
2. Ciascun Consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del Consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.
3. Il termine concesso per le dichiarazioni di voto non può superare, per ciascun Consigliere i cinque minuti.

Art.42 – Computo della Maggioranza.

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I Consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non del numero dei votanti.
4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.
5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del Consiglio.

CAPO VIII DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art.43 – Redazione e contenuto.

1. Della seduta consiliare verrà effettuata una registrazione magnetica che sarà conservata a cura dell'Ufficio di Segreteria, Servizio Delibere. La trascrizione della registrazione costituisce documento Amministrativo e verrà consegnato a domicilio dei Consiglieri. I Consiglieri potranno proporre per iscritto eventuali rettifiche e integrazioni che saranno assunte agli atti.
2. Gli organi di informazione (stampa radio e televisione) possono effettuare la registrazione delle sedute consiliari previa comunicazione al Presidente ed eventualmente possono trasmettere integralmente le sedute.
3. Per tutti gli altri cittadini che ne facessero richiesta motivata, il Sindaco, sentiti i Capi Gruppo, concede la registrazione.
4. I trasgressori saranno invitati a sospendere le registrazioni non concesse e in caso di inosservanza sarà applicato quanto previsto in merito dall'art. 19 del presente Regolamento.

5. Le delibere sono redatte a cura del Segretario Comunale.
6. Nelle delibere devono essere indicati:
 - a) L'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
 - b) Le modalità osservate per la convocazione;
 - c) I Consiglieri presenti e quelli assenti;
 - d) L'oggetto della proposta di deliberazione ed il relatore della stessa;
 - e) Il testo della proposta con i pareri espressi ai sensi degli artt. 49 ed eventualmente 151 del T.U. 267/2000;
 - f) I Consiglieri intervenuti nella discussione sulla proposta con eventuale sintesi degli interventi ritenuti necessari per la miglior comprensione dei contenuti del dibattito ovvero quando i Consiglieri abbiano chiesto di inserire a verbale le proprie dichiarazioni;
 - g) Il sistema di votazione, il numero dei Consiglieri votanti e l'indicazione dei Consiglieri astenuti e di quelli che hanno votato contro;
 - h) Il numero delle schede bianche e delle schede nulle;
 - i) Il nome dei Consiglieri scrutatori.
7. Per la compilazione dei verbali, il Segretario è coadiuvato dalla Segreteria.

Art.44 – Comunicazioni delle decisioni del Consiglio.

1. Il Segretario Comunale dovrà comunicare le decisioni adottate dal Consiglio Comunale ai responsabili degli Uffici competenti.
2. Le deliberazioni del Consiglio verranno inviate ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art.45 – Interpretazione del Regolamento.

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Sindaco.
2. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo al Consiglio Comunale.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Sindaco. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile il Sindaco ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art.46 – Pubblicità del Regolamento.

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

Art.47 – Diffusione del presente Regolamento.

1. Copia del presente Regolamento, a cura del Segretario Comunale, sarà consegnato a tutti i Consiglieri comunali neo eletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a tutti i responsabili degli Uffici e dei servizi comunali.

Art.48 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.
-

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

INDICE

CAPO I Disposizioni preliminari e generali.

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Luogo delle adunanze Consiliari
- Art. 3 – Funzioni rappresentative

CAPO II Gruppi Consiliari-Commissioni Consiliari-Rappresentanti del Comune.

- Art. 4 – Costituzione dei gruppi Consiliari
- Art. 4 bis – La conferenza dei Capi Gruppo
- Art. 5 – Commissioni Consiliari
- Art. 6 – Costituzione di Commissioni speciali
- Art. 7 – Nomina e designazione di Consiglieri Comunali e di rappresentanti del Comune

CAPO III Diritto di informazione e di iniziativa dei Consiglieri Comunali.

- Art. 8 – Diritto di informazione e accesso agli atti amministrativi
- Art. 9 – Diritti di iniziativa dei Consiglieri
- Art. 10 - Mozioni
- Art. 11 – Interrogazioni
- Art. 12 – Mozioni ed interrogazioni. Discussione congiunta

CAPO IV Convocazione del Consiglio – Ordine del giorno.

- Art. 13 – Convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 14 – Distinzione delle sedute – Definizioni
- Art. 15 – Proposte di iscrizione all'ordine del giorno
- Art. 16 – Consegnare e pubblicazione dell'avviso di convocazione – Modalità e termini
- Art. 17 – Ordine del giorno
- Art. 18 – Deposito degli atti per la consultazione

CAPO V Presidenza e Segreteria dell'adunanza.

- Art. 19 – Disciplina delle adunanze
- Art. 20 – Persone ammesse nella sala delle adunanze – Comportamento del pubblico
- Art. 21 – Segreteria dell'adunanza
- Art. 22 – Scrutatori – Nomina – Funzioni

CAPO VI Delle sedute del Consiglio

- Art. 23 – Dei posti e della durata degli interventi
- Art. 24 – Ordine dei lavori – sedute deserte
- Art. 25 – Inizio dei lavori
- Art. 26 – Comportamento dei Consiglieri

- Art. 27 – Esercizio del mandato elettivo
- Art. 28 – Fatto personale
- Art. 29 – Pregiudiziali e sospensive
- Art. 30 – Partecipazione degli Assessori non Consiglieri
- Art. 31 – Chiusura della discussione
- Art. 32 – Discussione di importanti argomenti di programmazione
- Art. 33 – Chiusura della seduta – Mancato esaurimento dell'ordine del giorno
- Art. 34 – Assemblee popolari e adunanze aperte

CAPO VII Delle votazioni

- Art. 35 – Sistemi di votazione
- Art. 36 – Ordine della discussione e della votazione
- Art. 37 – Annullamento e rinnovazione della votazione
- Art. 38 – Interventi nel corso della valutazione
- Art. 39 – Mozioni d'ordine
- Art. 40 – Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità
- Art. 41 – Dichiarazioni di voto
- Art. 42 – Computo della maggioranza

CAPO VIII Dei verbali delle sedute

- Art. 43 – Redazione del contenuto
- Art. 44 – Comunicazione delle decisioni del Consiglio

CAPO IX Disposizioni finali

- Art. 45 – Interpretazione del Regolamento
- Art. 46 – Pubblicità del Regolamento
- Art. 47 – Diffusione del presente Regolamento
- Art. 48 – Entrata in vigore.
